

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../ 42119 /2008

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. -
AREA PE02 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Vische, con deliberazione C.C. n. 21 del 01/07/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 090/2008*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.I. vigente:

- modifica della zona urbanistica produttiva di espansione "PE02": ammissibilità della destinazione secondaria "sp" (servizi sportivi privati);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 21 del 01/07/2008, le seguenti **osservazioni**:

a) gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998:

- pur trattandosi di una Variante Parziale, limitata alla modifica normativa della sola zona produttiva di espansione "PE02", le scelte assunte si fondano su analisi prive dei necessari approfondimenti. Nella documentazione trasmessa, risultano del tutto assenti le analisi sulle dinamiche socio-economiche in atto, necessarie a motivare documentalmente l'ammissibilità della destinazione secondaria "sp" (servizi sportivi privati) in luogo delle attività produttive di nuovo impianto, ammesse dal P.R.G.I. vigente: le carenze riscontrate impediscono di poter definire, in prospettiva, il corretto inserimento di un'attività sportiva privata in un contesto proprio di aree produttive già previste, nonché in rapporto al tessuto edilizio esistente e al quadro territoriale e ambientale di riferimento a scala comunale;
 - gli stralci della cartografia di Piano allegati non consentono di interpretare correttamente i contenuti della Variante, essendovi stata omessa la "Legenda";
- si suggerisce di porre rimedio alle lacune sopra evidenziate nella deliberazione di approvazione;

b) alla Variante non risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge dispone che "... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..." (c. 3 art. 5) e che "... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica" (c. 4 art. 5);

c) in relazione all'intervenuta entrata in vigore della "Parte Seconda" del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13 febbraio 2008, si rileva che i contenuti della Variante potrebbero determinare effetti sull'ambiente. In ogni caso si suggerisce, prima dell'approvazione del Progetto Definitivo della Variante, di adottare le opportune determinazioni volte a dichiararne l'assoggettabilità o meno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in coerenza alle indicazioni contenute nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008);

2. di dare atto che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. di trasmettere al Comune di Vische la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,